

Regolamento Didattico

Corso di laurea magistrale in
Diritto della Sicurezza e dell'Innovazione tecnologica

Classe Lm Sc-Giur - Scienze Giuridiche

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata	3
Art. 2 – Testi normativi di riferimento	3
Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo	3
Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento	4

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	5
Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio.....	5
Art. 6 - Requisiti di ammissione	5
Art. 7 – Obiettivi formativi.....	6
Art. 8 – Organizzazione didattica	6
Art. 9 – Obblighi di frequenza e propedeuticità	7
Art. 10 – Attività a libera scelta dello studente.....	7
Art. 11 – Stage e tirocinio. Laboratori	7
Art. 12 – Esami e valutazioni finali di profitto	8
Art. 13 – Caratteristiche della prova finale, assegnazione e termini.....	9
Art. 14 – Votazione della prova finale	10
Art. 15 – Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale	11

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 16 – Norme finali e di rinvio	13
Art. 17 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico	13
Art. 18 - Entrata in vigore.....	13

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica*, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza, appartiene alla classe LM SC-GIUR delle lauree magistrali in Scienze giuridiche di cui al DM n. 77 del 31 gennaio 2018.
2. La durata del Corso di laurea magistrale è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea magistrale *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti e dal Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza. In via residuale troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. I testi elencati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e, per quanto riguarda il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, sul sito istituzionale del Dipartimento.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Ai sensi dell'art. 33, comma 8 dello Statuto di Ateneo, è eletto un Presidente del Consiglio di Corso cui è affidato la direzione didattica e organizzativa del corso.
3. Il Presidente del Corso è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ) designato dal Consiglio di Corso di Laurea e composto da 3 docenti, afferenti al Consiglio di Corso, da una unità del personale tecnico-amministrativo afferente all'Area didattica e da uno studente individuato tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di studio.

4. È compito del Gruppo AQ, con il coordinamento del Referente, redigere annualmente il commento sintetico alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e periodicamente il Rapporto di riesame ciclico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo anche conto delle relazioni annuali elaborate dalla Commissione Paritetica Docenti- Studenti. La SMA, completa del commento, è discussa e approvata dal Consiglio di corso di studio per la successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento e trasmissione all'Ufficio Didattico nonché alla Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità. Il Rapporto di Riesame Ciclico, seguendo la procedura prevista dalla normativa primaria, è approvato dal Consiglio di Dipartimento, a seguito di previa approvazione in Consiglio di Corso di studio, attenendosi alle indicazioni fornite dal Presidio AQ di Ateneo e dei Nuclei di Valutazione.

Il sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di studio, progettato per identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, si avvale, in conformità alle previsioni normative, delle attività e dei pareri del Comitato di indirizzo, composto dal Direttore, dal Presidente del Consiglio di Corso, da docenti del corso e da rappresentanti degli studenti, indicati dal Consiglio di Corso, nonché da rappresentanti dei principali stakeholders, con funzioni consultive in ordine all'efficacia dei percorsi formativi.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. Il supporto amministrativo per le attività didattiche del Corso di Laurea, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti alle attività stesse, è di competenza dell'Area Didattica di Dipartimento.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca, ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti del Dipartimento di Giurisprudenza nonché alle altre strutture di Ateneo competenti.
3. A supporto degli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro, sono presenti presso il Dipartimento di Giurisprudenza la Commissione Orientamento, la Commissione tutorato nonché un servizio di tutorato e di coaching.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per il Corso di laurea magistrale non è prevista la programmazione locale degli accessi.
2. Per essere ammesso al Corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso del diploma di Laurea in una delle seguenti classi di laurea:

Ex D.M. 270/04: - L-14 Scienze dei servizi giuridici; -LMG/01 Giurisprudenza.

ex D. M. 509/99: Classe 2 Scienze dei servizi giuridici; Classe 31 Scienze giuridiche; Classe 22/S Giurisprudenza.

Secondo il previgente ordinamento quadriennale: - Giurisprudenza.

3. Per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio diverso da quelli in precedenza indicati, le conoscenze richieste per l'accesso sono soddisfatte dal possesso di un numero di crediti pari a 45 CFU negli ambiti di seguito specificati:

20 CFU per l'ambito disciplinare privatistico (IUS/01 – Diritto privato; IUS/04 – Diritto commerciale; IUS/07 – Diritto del lavoro);

20 CFU per l'ambito disciplinare pubblicistico (IUS/08 – Diritto costituzionale; IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; IUS/13 - Diritto internazionale IUS/10 – Diritto amministrativo; IUS/17 – Diritto penale);

5 CFU per l'ambito disciplinare economico (SECS-P/01 – Economia politica).

4. Il possesso da parte dello studente dei requisiti indicati al comma 2 è verificato dalla Commissione Pratiche Studenti, nominata dal Consiglio di Dipartimento.

5. La Commissione accerta il possesso dei requisiti curriculari sopra indicati attraverso una valutazione dei titoli sulla base della documentazione fornita dal candidato a certificazione della propria carriera di studi. Nel caso in cui, in sede di valutazione dei titoli, la commissione, pur in presenza dei requisiti minimi richiesti per l'immatricolazione, giudichi necessari approfondimenti in

alcuni ambiti disciplinari caratterizzanti il Corso di laurea magistrale, indica allo studente le modalità idonee per affrontare in maniera efficace il percorso formativo.

Art. 7 – Obiettivi formativi

1. Il Corso ha l'obiettivo di formare giuristi di elevata professionalità che siano in grado di coniugare - in un contesto manageriale - conoscenze e competenze giuridiche con competenze economiche e informatiche, al fine di prevenire e gestire i rischi posti dal prepotente impiego, tanto in ambito privato che in quello pubblico, di nuove tecnologie. Si vuole così intercettare quel bisogno formativo di figure professionali, da inserire sia nei settori industriali che nelle pubbliche amministrazioni, che possano governare i profondi mutamenti impressi dall'introduzione delle tecnologie digitali nei modelli organizzativi di imprese e di competizione sui mercati. Il Corso ha l'obiettivo di offrire un'alta formazione giuridica - che si integri con lo studio di discipline specialistiche quali l'economia applicata e l'ingegneria informatica - specializzata sui problemi legati all'innovazione tecnologica e alla sicurezza, nelle sue varie declinazioni (sicurezza informatica, sicurezza dei dati aziendali, prevenzione e repressione della corruzione; prevenzione dei rischi aziendali, tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro e più in generale tutto ciò che attiene al compliance e risk management).
2. Il secondo semestre del secondo anno di studio prevede un solo esame fondamentale, Advanced Legal English, e consente allo studente di sviluppare passioni e propensioni personali attraverso un'accurata selezione di esami a scelta, di attività laboratoriali e di attività di tirocinio presso imprese o pubbliche amministrazioni convenzionate.

Art. 8 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. A ogni CFU erogato nel corso di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui vengono riservate 6 ore all'insegnamento frontale o ad altre attività didattiche equivalenti e le restanti 19 ore allo studio individuale.
3. Gli insegnamenti fondamentali sono erogati in modalità ibrida, con una percentuale online non superiore ai due terzi della complessiva offerta didattica, individuata in seguito a determinazioni del Consiglio di corso di studio.

4. Gli insegnamenti a scelta sono erogati online e contemplano sia l'attività didattica frontale in forma di lezione, sia esercitazioni. Sono invece esclusivamente in presenza i laboratori didattici.

Art. 9 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. La frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.
2. La frequenza obbligatoria delle lezioni è richiesta per le attività laboratoriali.
3. Il corso di laurea magistrale *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* non prevede vincoli di propedeuticità tra insegnamenti.

Art. 10 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta (TAF D), gli studenti dovranno scegliere un insegnamento da 6 CFU da ciascuna delle tre rose di esami suggeriti per il corso di laurea (A, B e C).
2. Gli insegnamenti rimessi alla scelta dello studente sono collocati al secondo anno di corso.
3. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno scegliere insegnamenti già sostenuti nel percorso universitario che costituisce presupposto per l'acquisizione delle competenze necessarie all'accesso al corso di laurea magistrale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera preliminare all'ammissione alla prova finale.

Art. 11 – Stage e tirocinio. Laboratori

1. Nel Corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* sono previste esperienze di stage svolte in Italia o all'estero volte all'acquisizione di 7 crediti formativi (Taf S) mediante un progetto formativo coerente con gli obiettivi di apprendimento e di risultato previsti dal corso di laurea magistrale.
2. Per ciascuno stage, deve essere formalmente individuato un tutor esterno, incaricato della supervisione e garante della coerenza dell'attività lavorativa svolta in un'azienda o in un ente con gli obiettivi di apprendimento del corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica*. Tale tutor è altresì tenuto a svolgere una breve relazione sull'attività svolta dallo studente durante lo stage.

Prima dell'avvio, l'attività di stage deve essere approvata da un Tutor accademico indicato dal tirocinante, afferente al corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica*.

3. Ai fini della carriera dello studente le esperienze di stage sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media finale.

4. Nel Corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* sono previsti attività laboratoriali obbligatorie, da svolgersi nel secondo semestre del secondo anno secondo quanto previsto dal Manifesto degli studi, per un totale di 8 CFU.

Art. 12 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel Corso di laurea magistrale *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale on-line. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza può non essere corredata da votazione.

3. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

4. Qualora lo studente abbia superato prove intermedie, la valutazione globale deriva dall'insieme delle prove parziali.

5. Le verifiche intermedie e l'esame finale si svolgono di norma in forma orale, ma il Consiglio di Corso di studio, su proposta del docente, può deliberare che si svolgano in forma scritta.

6. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione.

7. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono prevalentemente in forma orale. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, test, che non escludono l'esame finale.

8. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto, nell'ambito di ciascuna delle sessioni di esami, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, di ripetere la prova d'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 13 – Caratteristiche della prova finale, assegnazione e termini

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.
2. L'esame finale si svolge in seduta pubblica davanti ad una Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, composta da almeno sette docenti tra cui è indicato il presidente, di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
3. L'esame consiste nella presentazione e discussione di una tesi di laurea scritta predisposta dallo studente in modo originale sotto la guida di un docente che assume le funzioni di relatore.
4. La tesi di laurea consta di un elaborato di approfondimento di tematiche giuridiche e deve avere a oggetto attività formative specifiche del Corso di laurea inserite nel Piano di studio approvato. La prova finale può anche essere collegata a una attività di tirocinio. Il lavoro di tesi può riguardare anche i risultati di una ricerca giurisprudenziale, di un'altra esperienza pratica o collegata a una attività di tirocinio e può essere realizzata anche mediante il supporto di strumenti audiovisivi e simili.
5. La tesi di laurea è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
6. La tesi può essere di tipo tradizionale o a modello differenziato. Fermo restando l'impegno temporale richiesto per la sua preparazione in relazione al numero dei crediti assegnati, l'elaborato scritto richiede uno sviluppo non inferiore a 90.000 battute (spazi inclusi) per la tesi di tipo "tradizionale" e non inferiore a 40.000 (spazi inclusi) per la tesi "a modello differenziato".
7. Lo studente può discutere la tesi nella disciplina di un insegnamento complementare del quale non abbia sostenuto l'esame.
8. La tesi può essere assegnata in una disciplina del cui insegnamento lo studente non abbia ancora sostenuto l'esame, ma che sia previsto nella sua carriera.
9. L'assegnazione della tesi può essere richiesta dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per il primo anno. L'esame di laurea non può essere sostenuto prima di 4 mesi dall'assegnazione per le tesi di tipo "tradizionale" e di 3 mesi per le tesi a "modello differenziato".
10. Le tesi sono assegnate esclusivamente dai docenti incaricati di insegnamento. I docenti possono

continuare a seguire le tesi assegnate anche dopo aver abbandonato l'incarico di insegnamento, altrimenti esse sono prese in carico dal nuovo docente incaricato. Ciascun docente non può rifiutare

l'assegnazione di una tesi se non ne ha già in corso almeno 20, indipendentemente dal Corso di studio in cui è incardinato l'insegnamento, e non può seguirne contemporaneamente più di 20 con deroga di cinque in casi particolari valutati e motivati dallo stesso docente. Ai fini del calcolo di tali soglie si assegna alle tesi tradizionali il coefficiente 1 e alle tesi a modello differenziato il coefficiente 0,5. Entro la fine di ogni anno accademico il Presidente distribuisce al Consiglio di corso di studio un aggiornato prospetto sulle tesi in corso assegnate a ciascun docente, affinché il Consiglio valuti l'equa distribuzione dei carichi.

11. Per ottenere l'assegnazione della tesi lo studente deve recarsi presso l'area didattica, ove è tenuto costantemente aggiornato un registro per ciascun docente, dal quale risulti il numero di tesi assegnate in corso. L'ufficio consegna allo studente un modulo prestampato che va sottoscritto dal docente, il quale può rifiutarsi di assegnare la tesi solo ove abbia raggiunto il limite di 20 di cui comma precedente, salvo motivato interesse dello studente e comunque rispettando il limite massimo di 25 tesi. Il modulo di assegnazione, firmato dallo studente e dal docente, deve, a pena di decadenza, essere depositato presso l'area didattica entro 10 giorni dalla data di assegnazione.

12. A pena di decadenza, gli studenti assegnatario di tesi tradizionali devono sostenere l'esame di laurea entro i due anni dall'assegnazione, quelli assegnatari di tesi a modello differenziato entro un anno. Tali termini possono essere prorogati di un anno dal relatore, per un massimo di due volte. A pena di inammissibilità il modulo per la proroga, firmato dal medesimo relatore, dovrà essere depositato presso l'area didattica prima che sia trascorso il termine di decadenza.

13. L'eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il relatore e lo studente e tempestivamente comunicato all'area didattica, non incide sul decorso dei predetti termini.

14. Lo studente può in qualsiasi momento rinunciare alla tesi a lui assegnata e chiedere l'assegnazione di una nuova tesi. In questo caso il termine decorre nuovamente.

15. All'atto della consegna della tesi presso la Segreteria studenti deve essere consegnata copia del modulo di assegnazione e di quello di eventuale cambiamento del titolo da cui risulti la conformità del titolo dell'elaborato rispetto all'assegnazione o modifica.

Art. 14 – Votazione della prova finale

1. Per la votazione della prova finale, in aggiunta al punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Commissione di laurea può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per le tesi "tradizionali" e fino ad un massimo di 3 punti per le tesi "a modello differenziato". Per le

tesi “tradizionali”, se il punteggio di base è di 101/110 è possibile attribuire anche 9 punti, ma non la lode; per la tesi “a modello differenziato”, se il punteggio di base è di 106/110 è possibile attribuire 4 punti e anche la lode.

2. Il punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto è incrementato, non oltre un massimo di complessivi 3 punti, in relazione alle seguenti situazioni:

a) *conseguimento della laurea con iscrizione in corso*: incremento di 2 punti, per gli studenti che conseguono la laurea entro i 3 anni della durata legale del Corso; per gli studenti transitati da altri Corsi di studio o già laureati e iscritti con abbreviazione di percorso a seguito del riconoscimento dei crediti precedentemente conseguiti, l’incremento è riconosciuto ove conseguano il titolo in corso e senza che siano mai stati iscritti fuori corso nei precedenti Corsi di studio;

b) *svolgimento e discussione della tesi di laurea in lingua straniera*: incremento fino a 1 punto, valutato e definito dalla Commissione dell’esame finale, per gli studenti che, in una disciplina non linguistica, d’intesa con il relatore abbiano elaborato la tesi e svolto la discussione in una delle lingue straniere erogate nell’anno accademico di assegnazione della tesi nell’ambito del corso di studio;

c) *svolgimento di attività di stage curriculare non obbligatorio*: incremento di 0,5 punti per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 150 ore e di 1 punto per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 300 ore; l’incremento è riconosciuto su parere conforme della competente Commissione tirocini, previo esame della relativa documentazione (registro presenze e scheda valutativa firmate dal responsabile della struttura ospitante o da un suo delegato) e valutazione della relazione finale dettagliata – non inferiore a 40.000 battute (spazi inclusi) – sulle attività svolte e le competenze acquisite, redatta dallo stagista e vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico.

d) *partecipazione a progetti di mobilità in UE o extra UE*: incremento di 1 punto, per la partecipazione, a decorrere dall’anno accademico 2019/2020, a progetti di mobilità per periodi non inferiori a 6 mesi e durante i quali abbiano conseguito non meno di 8 CFU.

Art. 15 – Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale

1. L’attività didattica del Corso di studio si articola, a pieno regime, in due semestri in cui si prevedono lezioni, didattica integrativa, prove di valutazione.

2. Ai sensi di quanto previsto dal RDA, nell'ambito della programmazione di Dipartimento, il Consiglio di Corso di studio provvede ogni anno alla programmazione dell'attività didattica, ivi compresa l'approvazione dei programmi dei corsi di insegnamento, la organizzazione temporale, le proposte per le attività integrative e di orientamento.

3. Il calendario degli appelli di esame è organizzato in modo da non sovrapporsi al calendario delle lezioni, ed è così strutturato:

- 3 appelli nella I sessione, alla fine del primo semestre (nei mesi di dicembre, febbraio e marzo), distanziati di almeno 20 giorni l'uno dall'altro;

- 3 appelli nella II sessione, alla fine del secondo semestre (nei mesi di maggio, giugno e luglio), distanziati di almeno 20 giorni l'uno dall'altro;

- 2 appelli di recupero nella III sessione, nei mesi di settembre ed ottobre, distanziati di almeno 20 giorni l'uno dall'altro.

5. Il Presidente coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione.

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Norme finali e di rinvio

1. Ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica sono assunte dal Consiglio di Corso di studio.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia d'istruzione universitaria e autonomia didattica delle università, allo Statuto e ai Regolamenti in vigore presso l'Ateneo.

Art. 17 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento, e le sue eventuali successive modifiche, è approvato, annualmente, dal Consiglio di Corso di studio e quindi dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza e quindi caricato nel relativo riquadro della scheda SUA.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.